



## **PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA**

*denominata*  
**LIBERO CONSORZIO COMUNALE**

### **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO EX ART. 47 D. LGS. N. 33/2013**

---

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 25 del 20 Ottobre 2014.

---

#### **INDICE**

*Art. 1 - Materia del regolamento*

*Art. 2 - Principi*

*Art.3 - Soggetti passivi*

*Art.4 - Autorità competente all'istruttoria ed all'irrogazione delle sanzioni.*

*Art. 5 - Procedimento sanzionatorio*

*Art. 6 - Rateizzazione*

*Art. 7 - Riscossione coattiva*

*Art. 8 - Opposizione*

*Art. 9 - Pubblicità*

*Art. 10 - Disposizioni finali*

*Art. 11 - Entrata in vigore*

---

## ***Art. 1***

### ***Materia del regolamento***

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art.47 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33, il procedimento sanzionatorio previsto da tale articolo in materia di violazione degli specifici obblighi di trasparenza previsti dagli artt. 14, 22, comma 2, e 47, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo, di seguito denominato semplicemente "decreto".

## ***Art. 2***

### ***Principi***

1. Il presente regolamento si fonda sui seguenti principi:
- a. applicazione delle sanzioni con riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - b. presenza del contraddittorio con il soggetto interessato;
  - c. separazione funzionale tra l'ufficio che compie l'istruttoria e quello al quale compete la decisione sulla sanzione.

## ***Art.3***

### **Soggetti passivi**

1. Soggetti passivi del procedimento sanzionatorio sono:
- a) gli amministratori del libero Consorzio comunale per gli obblighi di pubblicazione di cui all'art.14 del decreto;
  - b) gli amministratori societari che non comunichino ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento;
  - c) il Responsabile dell'Ufficio tenuto alla pubblicazione dei dati di cui all'art.22, comma 2 del decreto.

#### **Art.4**

##### ***Autorità competente all'istruttoria ed all'irrogazione delle sanzioni.***

1. L'autorità competente all'istruttoria del procedimento sanzionatorio è il Responsabile della Trasparenza.
2. L'autorità competente a ricevere il rapporto ed all'irrogazione delle sanzioni è individuata nel Dirigente del Settore Legale.
3. Nel caso in cui il procedimento sanzionatorio coinvolga uno dei soggetti summenzionati, all'organo accertatore o a quello competenze ad irrogare la sanzione si sostituisce il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.

#### **Art. 5**

##### ***Procedimento sanzionatorio***

1. Entro trenta giorni dal termine della scadenza, stabilita dal Responsabile della trasparenza, per l'acquisizione dei dati richiesti, lo stesso assegna – con apposita comunicazione da notificarsi ai sensi di legge – al soggetto inadempiente un termine non superiore ai trenta giorni per la presentazione degli stessi, avvisandolo contestualmente che, in caso contrario, si procederà all'applicazione del regime sanzionatorio.
2. La medesima procedura verrà eseguita in caso di incompletezza dei dati acquisiti.
3. Nel caso il termine assegnato per la consegna dei dati o per il completamento degli stessi non venga rispettato dal soggetto interessato, il Responsabile della trasparenza procede ai sensi dell'art. 14 L. n. 689/1981 a contestare l'illecito al trasgressore.
4. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto di accertamento e contestazione della violazione, l'interessato può far pervenire scritti difensivi e richiesta di audizione al Dirigente del Settore Legale il quale procederà ai sensi dell'art. 18 L. n. 689/1981.
5. Il Dirigente del Settore Legale, sentito l'interessato ove questi ne abbia fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli

scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese sostenute per il procedimento sanzionatorio, all'autore della violazione, specificandone i termini e le modalità di pagamento entro i trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza stessa; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto ed all'interessato.

**6.** E' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art.16 della L. 689/81, entro 60 giorni dalla notifica degli estremi della violazione.

#### ***Art. 6***

##### ***Rateizzazione***

**1.** E' ammesso il pagamento rateale della sanzione secondo la disciplina vigente in materia, su istanza dell'interessato. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 L. n. 689/1981, l'interessato può richiedere il pagamento della sanzione pecuniaria in rate mensili da tre a venti; ciascuna rata non può comunque essere inferiore a euro 100,00. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

**2.** Decorso inutilmente - anche per una sola rata - il termine fissato, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

#### ***Art. 7***

##### ***Riscossione coattiva***

**1.** Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione dispone alternativamente la seguente procedura:

- incameramento di qualsiasi somma comunque dovuta dall'ente al trasgressore, fino al totale recupero dell'importo ingiunto;
- riscossione coattiva della somma dovuta in base alle norme vigenti.

***Art. 8***

***Opposizione***

1. Contro l'ingiunzione di pagamento l'interessato può proporre ricorso avanti il Giudice di Pace, ai sensi dell'art.6, comma 3, del D. Lgs. n. 150/2011, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

***Art. 9***

***Pubblicità***

1.Sia relativamente al verbale di accertamento che all'ordinanza di irrogazione della sanzione o di archiviazione, viene data notizia attraverso la pubblicazione dei relativi atti nella sezione dedicata alla trasparenza del sito web istituzionale, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

***Art. 10***

***Disposizioni finali***

1.Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni previste in materia di procedimento sanzionatorio dalla Legge. n. 689/19981.

***Art. 11***

***Entrata in vigore***

1.Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindi giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.